

REPUBBLICA ITALIANA

BOLLETTINO  **UFFICIALE**
DELLA REGIONE PUGLIA

Poste Italiane S.p.A. - Spedizione in Abbonamento Postale - 70% - DCB S1/PZ

Anno XL

BARI, 5 OTTOBRE 2009

N. 154



Sede Presidenza Giunta Regionale

Leggi e Regolamenti regionali

Il Bollettino Ufficiale della Regione Puglia si pubblica con frequenza infrasettimanale ed è diviso in due parti.

Nella parte I sono pubblicati:

- a) sentenze ed ordinanze della Corte Costituzionale riguardanti leggi della Regione Puglia;
- b) ricorsi e sentenze di Organi giurisdizionali che prevedono un coinvolgimento della Regione Puglia;
- c) leggi e regolamenti regionali;
- d) deliberazioni del Consiglio Regionale riguardanti la convalida degli eletti;
- e) atti e circolari aventi rilevanza esterna;
- f) comunicati ufficiali emanati dal Presidente della Regione e dal Presidente del Consiglio Regionale;
- g) atti relativi all'elezione dell'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea, della Giunta regionale, delle Commissioni permanenti e loro eventuali dimissioni;
- h) deliberazioni, atti e provvedimenti generali attuativi delle direttive ed applicativi dei regolamenti della Comunità Europea;
- i) disegni di legge ai sensi dell'art. 8 della L.R. n. 19/97;
- j) lo Statuto regionale e le sue modificazioni;
- k) richieste di referendum con relativi risultati;
- l) piano di sviluppo regionale con aggiornamenti o modifiche.

Nella parte II sono pubblicati:

- a) decreti ed ordinanze del Presidente della Giunta regionale;
- b) deliberazioni della Giunta regionale;
- c) determinazioni dirigenziali;
- d) decreti ed ordinanze del Presidente della Giunta regionale in veste di Commissario delegato;
- e) atti del Difensore Civico regionale come previsto da norme regionali o su disposizioni del Presidente o della Giunta;
- f) atti degli Enti Locali;
- g) deliberazioni del Consiglio Regionale;
- h) statuti di enti locali;
- i) concorsi;
- j) avvisi di gara;
- k) annunci legali;
- l) avvisi;
- m) rettifiche;
- n) atti di organi non regionali, di altri enti o amministrazioni, aventi particolare rilievo e la cui pubblicazione non è prescritta.

INSERZIONI

Gli atti da pubblicare devono essere inviati almeno 3 giorni prima della scadenza del termine utile per la pubblicazione alla Direzione del Bollettino Ufficiale - Lungomare N. Sauro, 33 - 70121 Bari.

Il testo originale su carta da bollo da € 14,62 salvo esenzioni di legge, deve essere corredato da 1 copia in carta uso bollo, dall'attestazione del versamento della tassa di pubblicazione prevista e da 1 copia in formato elettronico firmata con procedura digitale.

L'importo della tassa di pubblicazione è di € 154,94 oltre IVA al 20% (importo totale € 185,93) per ogni inserzione il cui contenuto non sia superiore, nel testo, a quattro cartelle dattiloscritte pari a 100 righe per 60 battute (o frazione) e di € 11,36 oltre IVA (importo totale € 13,63) per ogni ulteriore cartella dattiloscritta di 25 righe per 50 battute (o frazione).

Il versamento deve essere effettuato sul c/c/p n. **60225323** intestato a **Regione Puglia - Tasse, Tributi e Proventi regionali - Codice 3119**.

Non si darà corso alla pubblicazione senza la predetta documentazione.

ABBONAMENTI

L'abbonamento, esclusivamente annuo, è di € 134,28 da versare su c/c/p n. **60225323** intestato a **Regione Puglia - Tasse, Tributi e Proventi regionali - Codice 3119**.

I versamenti effettuati entro il 15° giorno di ogni mese avranno validità dal 1° giorno del mese successivo, mentre i versamenti effettuati dopo il 15° giorno e comunque entro il 3° giorno di ogni mese avranno validità dal 15° giorno del mese successivo.

Costo singola copia € 1,34.

Il Bollettino Ufficiale è in vendita presso:

Libreria Piazza - Piazza Vittoria, 4 - Brindisi;

Libreria Patierno Antonio - Via Dante, 21 - Foggia.

SOMMARIO

“Avviso per i redattori e per gli Enti:

Il Bollettino Ufficiale della Regione Puglia si attiene alle regole della Legge 150/2000 per la semplificazione del linguaggio e per la facilitazione dell'accesso dei cittadini alla comprensione degli atti della Pubblica Amministrazione. Tutti i redattori e gli Enti inserzionisti sono tenuti ad evitare sigle, acronimi, abbreviazioni, almeno nei titoli di testa dei provvedimenti”.

PARTE PRIMA

Leggi e regolamenti regionali

REGOLAMENTO REGIONALE 2 ottobre 2009, n. 22

Distribuzione diretta di farmaci, ai sensi dell'art. 12 “Interventi in materia di assistenza farmaceutica” punto 1 lett. e) della legge regionale 28 dicembre 2006 n. 39. (Testo coordinato, già approvato con D.G.R. 176/07 e modificato con D.G.R. nn. 828/07, 2020/07 e 2117/08.).

Pag. 19960

PARTE PRIMA

Leggi e regolamenti regionali

REGOLAMENTO REGIONALE 2 ottobre 2009,
n. 22

Distribuzione diretta di farmaci, ai sensi dell'art. 12 "Interventi in materia di assistenza farmaceutica" punto 1 lett. e) della legge regionale 28 dicembre 2006 n. 39. (Testo coordinato, già approvato con D.G.R. 176/07 e modificato con D.G.R. nn. 828/07, 2020/07 e 2117/08.).

**IL PRESIDENTE
DELLA GIUNTA REGIONALE**

VISTO l'art. 121 della Costituzione, così come modificato dalla legge costituzionale 22 novembre 1999 n. 1, nella parte in cui attribuisce al Presidente della Giunta Regionale l'emanazione dei regolamenti regionali;

VISTO l'art. 42, comma 2, lett. c) L. R. 2 maggio 2004, n. 7 "Statuto della Regione Puglia";

VISTO l'art. 44, comma 3, L.R. 12 maggio 2004, n. 7 "Statuto della Regione Puglia";

VISTA la L.R. 28 dicembre 2006 n. 39 che, all'art. 12, punto 1 lett. e), prevede l'adozione di un regolamento attuativo della legge;

VISTA la Delibera di Giunta Regionale n. 1761 del 29.09.2009 di adozione del Regolamento;

EMANA

Il seguente Regolamento:

**TITOLO I
MODALITA'
ORGANIZZATIVE**

Art. 1

La distribuzione diretta dei medicinali (farmaci rimborsabili dal SSN e compresi nel prontuario ospedaliero), al fine di garantire la continuità del trattamento farmacologico, deve essere effettuata, limitatamente al primo ciclo di terapia, per il periodo immediatamente successivo alla dimissione dal ricovero ospedaliero o alla visita specialistica presso gli ambulatori ospedalieri. Per il primo ciclo di terapia deve intendersi una terapia per un massimo di trenta giorni.

Art. 2

Al fine del concreto avvio delle attività le Direzioni Generali, di concerto con le Direzioni di Farmacia ospedaliera e territoriale e le Direzioni Mediche di Presidio e i Direttori di Distretto dovranno:

- realizzare incontri con i medici prescrittori in servizio presso le UU.OO., fornendo indicazioni sulla tipologia dei principi attivi erogabili (PTO), al fine di definire percorsi assistenziali corretti;
- incentivare una fattiva collaborazione tra medici delle U.O. specialistiche e farmacisti ospedalieri;
- definire una razionale programmazione delle dimissioni o delle visite specialistiche in coerenza con le risorse disponibili, al fine di concordare gli orari di accesso per gli utenti alle farmacie.
- individuare gli spazi dedicati alla distribuzione diretta opportunamente concordati e comunicati a tutti gli operatori sanitari.
- affrontare i diversi problemi legati alla creazione di nuovi punti distribuzione;
- implementare le risorse umane, per consentire il corretto adempimento di tutte le attività connesse;
- puntuale e corretta informazione delle modalità di erogazione del servizio agli utenti, anche con l'ausilio di cartellonistica ad hoc

Art. 3

Le Aziende sanitarie e gli Enti pubblici sono autorizzati, nel rispetto di quanto stabilito dall'art.1 comma 565 lett. a- b – c – d – e della legge 27.12.2006 n. 296, a procedere alla copertura dei posti di Farmacista dirigente ospedaliero e territoriale vacanti nelle dotazioni organiche vigenti, nonché a proporre alla giunta regionale eventuali integrazioni delle dotazioni organiche, prioritariamente mediante trasformazione di posti, o progetti annuali finanziati dal parziale utilizzo delle economie rivenienti dall'attuazione delle presenti disposizioni.

TITOLO II
MODALITA' OPERATIVE
SULLA DISTRIBUZIONE DIRETTA
A PAZIENTI RESIDENTI
NELLA REGIONE PUGLIA

Art. 4

L'erogazione dei farmaci avviene nel rispetto delle seguenti indicazioni:

- a) prescrizione dei farmaci concedibili con oneri a carico del SSR e presenti nel P.T.O, redatta in modo chiaro e leggibile dai medici ospedalieri e specialisti ambulatoriali su apposito modello allegato al presente regolamento, che deve esclusivamente riportare il principio attivo, contenere i dati anagrafici del paziente, codice fiscale, ASL di appartenenza, patologia e durata della terapia, centro prescrittore, riscossione ticket timbro codice regionale del medico e firma;
- b) il medico prescrittore deve riportare sulla lettera di dimissione o nella prescrizione specialistica l'indicazione del ciclo di terapia;
- c) la prescrizione alle dimissioni dovrà essere conforme alle indicazioni terapeutiche autorizzate e alle disposizioni regionali, in materia di assistenza farmaceutica, riportare, ove prescritto, la nota AIFA corrispondente, rispettare eventuali protocolli aziendali e/o regionali adottati;

- d) in caso di farmaco soggetto a piano terapeutico, quest'ultimo deve essere compilato in triplice copia di cui uno da consegnare al paziente per il medico curante, ed uno da inviare, a cura delle Direzioni Sanitarie, all'ASL territorialmente competente.
- e) i farmaci di fascia A, fatta esclusione per quelli inseriti nel PHT di cui la Regione ha disposto la distribuzione tramite le farmacie convenzionate, devono essere dispensati in quantità sufficiente per completare la terapia prescritta.
- f) la dispensazione dei farmaci per il primo ciclo di terapia deve essere effettuata da un farmacista abilitato all'esercizio della professione, in appositi spazi dedicati.

Art. 5

Il medico prescrittore indirizzerà il paziente presso la specifica unità di distribuzione individuata dalla Direzione Generale.

Art. 6

Il farmacista, effettuate le opportune valutazioni:

- dispensa i farmaci prescritti con le modalità previste dal presente regolamento e previo pagamento del ticket ove previsto.
- annota sul modulo le specialità consegnate per lo scarico interno;

Art. 7

Ai fini del monitoraggio della spesa farmaceutica l'attività di erogazione deve essere registrata in un sistema informatico per le opportune rilevazioni e conseguenti flussi informativi.

Art. 8

In fase di prima applicazione e, comunque, non oltre sei mesi dalla fase di avvio, per il primo ciclo di terapia le Aziende sanitarie potranno dispensare alle dimissioni farmaci appartenenti alle categorie di seguito elencate:

- a) Antibiotici;
- b) Antimicotici;
- c) Antiemetici;
- d) Antivirali;
- e) Eparine;
- f) Albumina umana;
- g) Inibitori della pompa protonica, di cui all'art. 12 della L.R. 39/06;
- h) Inibitori della HMG CoA Reduttasi, di cui all'art. 12 della L.R. 39/06;
- i) Antidepressivi inibitori selettivi della serotonina – ricaptazione e atipici, di cui all'art. 12 della L.R. 39/06.

Per i farmaci di cui all'art. 12 della L.R. 39/06, le Strutture Ospedaliere qualora non abbiano in magazzino farmaci di cui alla disposizione su citata, non possono procedere per tali farmaci alla dispensazione diretta per i primi sei mesi. Successivamente le Aziende Sanitarie dovranno provvedere secondo le procedure previste all'acquisto di tali farmaci, al prezzo più basso, al fine di procedere alla dispensazione per il primo ciclo di terapia.

Il presente Regolamento è dichiarato urgente ai sensi e per gli effetti dell'art. 44 comma 3 e dell'art. 53 dello Statuto ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione Puglia.

Dato a Bari, addì 2 ottobre 2009

VENDOLA



BOLLETTINO  **UFFICIALE**
DELLA REGIONE PUGLIA

Direzione e Redazione: Lungomare Nazario Sauro, 33 - 70121 Bari

Tel. 0805406316 - 6317 - 6372 / fax 0805406379

Abbonamenti: 0805406376

Sito internet: <http://www.regione.puglia.it>

e-mail: burp@regione.puglia.it

Direttore Responsabile **Dott. Antonio Dell'Era**